

# Testamento: quote legittime e quota disponibile

written by Consulenze | 14/05/2022



*Il signor Rossi è sposato con la signora Verdi in regime patrimoniale di comunione dei beni e ha tre figli: Tizio, Caio e Sempronio. Il signor Rossi vorrebbe redigere testamento olografo ma non va d'accordo con il figlio Tizio, al quale vorrebbe lasciare solo la quota legittima. Può farlo senza che il testamento venga impugnato? Cosa accade se uno degli eredi rinuncia o muore prima dei genitori?*

Nel caso descritto, gli eredi legittimari, in ipotesi di decesso del sig. Rossi, sarebbero la moglie e i tre figli. In ipotesi di premorienza di uno o più eredi legittimari, o di rinuncia di uno di essi all'eredità, la successione testamentaria sarebbe regolata, alternativamente, nel seguente modo:

- rappresentazione: se il testamento nulla dispone per le ipotesi di premorienza o comunque di impossibilità o rifiuto di accettare l'eredità, opera l'istituto della rappresentazione. In sostanza, nella posizione dell'erede legittimario premorto o rinunciante, subentrano i discendenti di quest'ultimo (figli e nipoti);

- sostituzione: il testatore può decidere già nel testamento chi subentra nella posizione dell'erede legittimario in caso di premorienza o rinuncia all'eredità. Non si applica in tal caso l'istituto della rappresentazione, bensì quello della sostituzione ordinaria. Il sostituto è nominato già nel testamento. Difatti, ai sensi dell'art. 467 c.c., c. 2: «*si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale*».

In ogni caso, nelle ipotesi di premorienza o di rinuncia all'eredità da parte di uno o più legittimari, non varierebbero né la quota disponibile né la quota legittima, visto che tutti gli eredi legittimari hanno discendenti e che questi potrebbero subentrare ai genitori per rappresentazione (salva l'ipotesi in cui il testatore non nomini un sostituto). Per la medesima ragione, le quote non cambierebbero neppure in base all'ordine cronologico di eventuale premorienza.

Nel caso di specie, le quote andrebbero così suddivise:

- 1/4 al coniuge a titolo di quota legittima;
- 2/4 ai figli (diviso 3) a titolo di quota legittima;
- 1/4 quota disponibile (da destinare a piacimento, anche ad uno solo dei figli o soltanto ad alcuni di essi).

Per effettuare il calcolo delle quote, occorre rispettare l'articolo 556 c.c. e, dunque formare prima una massa di tutti i beni che appartengono al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il testatore può disporre.

Per riunione fittizia, si intende una riunione meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (c.d. *donatum*), dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore al tempo dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 cod. civ.); calcolando poi la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del *relictum* al netto ed il valore del *donatum*; imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario (art. 564 c.c., comma 2), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso

spettante (cfr. Cass., n. 27352/2014).

Alla luce di quanto precede, non è necessario prevedere le modifiche delle percentuali delle quote legittime. In ogni caso, non è possibile, in questa sede, determinare la quota esatta del patrimonio spettante a ciascuno, se prima non si effettua il calcolo di cui sopra. Per tale ragione, il testamento può contenere una formula generica di questo tipo:

*«Io sottoscritto Sig...., nato a .... Il ..... nel pieno possesso delle mie capacità mentali, con il presente testamento, dispongo che il mio patrimonio sia suddiviso tra mia moglie e i miei figli in proporzione alle quote legittime ad essi spettanti. Dispongo che la quota disponibile del mio patrimonio vada a .....*

*In ipotesi di premorienza di mia moglie e/o di uno dei miei figli, nomino quale sostituto erede..... che subentrerà nella relativa porzione di legittima».*

Oppure più specifica:

*«Io sottoscritto Sig...., nato a .... Il ..... nel pieno possesso delle mie capacità mentali, con il presente testamento, dispongo che il mio patrimonio sia suddiviso tra mia moglie e i miei figli in proporzione alle quote legittime ad essi spettanti e, in particolare (esempio): che a mia moglie vada la quota x dell'immobile y, a mio figlio Abbondio la somma di euro x giacente sul conto corrente, a mio figlio Marco la porzione di terreno sita in .... Ecc.*

*Dispongo che la quota disponibile del mio patrimonio, pari ad euro x o alla quota di immobile y... vada a .....*

*In ipotesi di premorienza di mia moglie e/ di uno dei miei figli, nomino quale sostituto erede..... che subentrerà nella relativa porzione di legittima».*

Articolo tratto da una consulenza dell'avv. Maria Monteleone